



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

COMUNICATO STAMPA

In relazione alla esecuzione della condanna per diffamazione nei confronti di Alessandro SALLUSTI, poiché la vicenda ha avuto ampia eco sui mezzi di informazione e coinvolge complesse questioni di diritto, ai fini di una completa e corretta informazione, si ritiene opportuno comunicare i dati essenziali della procedura.

In data odierna è stato notificato al condannato e ai suoi difensori di fiducia il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ricorrendo le condizioni della esecuzione presso il domicilio della pena detentiva di cui alla legge n.199/2010 (c.d Legge svuota carceri) con contestuale trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza competente per la decisione, con la seguente motivazione:

““

OMISSIS

Premesso

che questo Ufficio in data 16.10 2012, ricorrendone le condizioni, ha emesso Ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex art 656, co. 5 cpp., notificato al condannato in data 22.10.2012 e ai difensori in data 19 e 25.10.2012 ,con avviso:

che può essere presentata a questo Ufficio, a cura del condannato o del difensore ed **ENTRO TRENTA GIORNI** dalla notifica del presente atto, istanza corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria volta ad ottenere:

• **la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli:**

- 47 L. 26 luglio 1975 n. 354 (Affidamento in prova al servizio Sociale);
- 47 – ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (Detenzione domiciliare);
- 50,comma 1, L. 26 luglio 1975 n. 354 (Ammissione alla semilibertà);
- 90 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva);
- 90 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Affidamento in prova in casi particolari);

e successive modificazioni;

che il condannato in data 23 ottobre 2012, unitamente alla dichiarazione di domicilio in Milano, ha comunicato che: *“è intenzione del sottoscritto non richiedere, allo stato, alcuna delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento”*;

che comunque il termine di 30 giorni è decorso senza che sia stata presentata alcuna istanza volta alla concessione di una delle misure alternative sopra indicate;

che, quale ne sia la motivazione, la libera scelta del condannato manifestata con espressa dichiarazione di volontà, di non richiedere la concessione delle misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI Legge n. 354/1975, misure di contenuto diverso, ma che tutte si inseriscono nel quadro di percorsi di “rieducazione del condannato”, preclude la applicazione ex officio di misure che presuppongono la volontaria adesione a quel percorso;

che peraltro, la “esecuzione della pena presso il domicilio” di cui alla Legge n. 199/2010 si fonda su presupposti e finalità del tutto diversi da quello del percorso di “rieducazione del condannato”, tanto che, all’art. 1. co 3, dispone che il P.M., di iniziativa e a prescindere da istanza del condannato, “sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio”;

che, in effetti, già dalla Relazione dell’originario DDL n. 3291 Camera, di iniziativa del Ministro della Giustizia Alfano, emerge espressamente come tale disciplina, di tipo transitorio, sia finalizzata esclusivamente ad una prospettiva di deflazione del circuito carcerario, tanto che la Legge n. 199/2010, nel linguaggio giornalistico ed anche in dottrina, è definita come la “legge svuota carceri”;

che tale finalità, ancorché il contenuto pratico della “esecuzione della pena presso il domicilio” possa, in larga misura, assimilarsi a quello della “misura alternativa” della “detenzione domiciliare” (secondo le diverse tipologie previste dall’art 47 ter O.P.), comporta una netta differenziazione tra la natura ed i presupposti dei due istituti, proprio sul punto fondamentale della applicabilità della misura di esecuzione extra carceraria, anche a prescindere dalla quella istanza del detenuto che è segno della adesione al percorso di rieducazione;

che è del tutto coerente con i principi di un ordinamento liberaldemocratico non “imporre” al condannato un percorso di rieducazione che egli abbia espressamente rifiutato, tanto quanto adottare misure contingenti e provvisorie volte ad intervenire sul sovraffollamento del circuito carcerario, nella finalità ultima di garantire il rispetto della dignità delle persone che debbono rimanere soggette alla applicazione della pena detentiva in carcere;

che, in tale quadro, è altresì del tutto coerente con il sistema che il legislatore, nell’introdurre la nuova modalità di esecuzione della pena, con la disposizione di cui all’inciso dell’art. 1, comma 3 “salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato art. 656 del codice di procedura penale”, non abbia voluto paradossalmente imporre un trattamento deteriore per i condannati che si trovino nelle condizioni di poter accedere alle più ampie e meno afflittive “misure alternative alla detenzione” e che intendano aderirvi;

che, qualora l’accesso alla disciplina delle misure alternative sia precluso, non solo per il mero decorso del termine dei 30 giorni di cui all’art.656 co.5 cpp, ma in presenza di libera esplicita scelta del condannato, la ratio della Legge cd. svuota carceri comporta che il Pm, verifichi,

di iniziativa, se ricorrono le condizioni per l'accesso alla modalità di esecuzione della pena "presso il domicilio" e, in caso positivo, sospenda l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza;

che la soluzione interpretativa di una ulteriore sospensione dell'ordine di esecuzione (che non incontra la preclusione di cui all'art.656 c.7 cpp, norma che concerne esclusivamente le "misure alternative" di cui all'ordinamento penitenziario), secondo la scansione logico/temporale sopra indicata, in relazione ad una ipotesi residuale che il legislatore non ha espressamente disciplinato, si prospetta non solo come il risultato di una interpretazione sistematica della normativa in questione (notoriamente appesantita dalla stratificazione delle norme e dai rinvii tra disposizioni del codice di rito, dell'ordinamento penitenziario e di ulteriori leggi speciali), ma anche come interpretazione costituzionalmente orientata

Ritenuto

che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 1, comma 2 l.199/2010;

che la pena da eseguire è inferiore a mesi diciotto;

che non vi è all'evidenza pericolo di fuga, e quanto alla prognosi sulla commissione di altri delitti, l'esame dei precedenti e delle pendenze potrebbe condurre ad una prognosi non positiva esclusivamente con riguardo al delitto di diffamazione a mezzo stampa, ma proprio per le caratteristiche di tale reato, non si ravvisa alcuna differenza, quanto ad efficacia deterrente tra detenzione in carcere e presso il domicilio;

che il domicilio, dichiarato dal condannato in Milano... Omissis... risulta idoneo ed effettivo, considerata anche la circostanza che il condannato è oggetto di misure di protezione

OMISSIS

Milano 26 novembre 2012
Il Procuratore della Repubblica
Edmondo Bruti Liberati

“”

Milano 26 novembre 2012

Il Procuratore della Repubblica
Edmondo Bruti Liberati